Spedizione in abbonamento postale — Anno 95° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 30 ottobre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1954.
Aggregazione al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Osservatori fitopatologici, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi Pag. 3570

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1954.
Aggregazione dell'Unione nazionale Comuni ed Enti montani, con sede in Roma, al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari. Pag. 3570

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1954.
Aggregazione al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, della Cassa edile di mutualità ed assistenza di Venezia, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi . . Pag. 3571

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1954.
Sessione ordinaria di novembre 1954 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . Pag. 3571

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1954.
Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende della provincia di Ferrara, appartenenti ai settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni stessi . . . . . Pag. 3571

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1954.
Designazione di nuovi componenti la Commissione incaricata di raccogliere gli studi e i dati occorrenti al fine di predisporre la formulazione di uno schema di disegno di legge relativo ad una nuova organizzazione della difesa sociale contro la tubercolosi . . . . Pag. 3572

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Nereto (Teramo) . . . . Pag. 3572

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari Pag. 3572

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Livorno Pag. 3572

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona . . . Pag. 3572

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castel del Rio, capoluogo e frazioni. Pag. 3572

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Pavia . . . . . Pag. 3572

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Foggia . . . . Pag. 3572

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo lungo il fiume Bacchiglione in comune di Padova . . . . Pag. 3573

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Livenza in comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) Pag. 3573

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Livenza in comune di Portobuffolè (Treviso) . . . . . . Pag. 3573

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza) . . . . . . Pag. 3573

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale lungo la sponda destra del torrente Santerno in comune di Imola (Bologna) Pag. 3573

Piano parziale di ricostruzione e piano regolatore generale del comune di Genova . . . . Pag. 3573

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Azienda Trasporti Interurbani Provinciali di Pisa (A.T.I.P.), esercente la linea automobilistica extraurbana Pisa-Pontedera e diramazione Navacchio-Calci . . . Pag. 3573
Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa reduci e combattenti « Il Ritorno », con sede in Monterotondo, e nomina del liquidatore . . . Pag. 3573

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di statistica economica presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma . . . Pag. 3573
Vacanza della cattedra di statistica presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova . . . Pag. 3573

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di zone di suolo tratturale site in comune di San Paolo di Civitate . . . Pag. 3574

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 3574

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Determinazione delle sedi per le prove pratiche di medicina, chirurgia ed ostetricia del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953 . . . Pag. 3574
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1953 . . . Pag. 3574

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma. Pag. 3575

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere . . . Pag. 3578

Ministero dei lavori pubblici: Graduatoria generale di merito del concorso a diciassette posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.). Pag. 3583

Prefettura di Matera: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera . . . Pag. 3584

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 30 OTTOBRE 1954:

LEGGE 30 ottobre 1954, n. 997.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

LEGGE 30 ottobre 1954, n. 998.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 30 OTTOBRE 1954:

Ministero dei trasporti: Undicesimo elenco degli autoveicoli e loro parti, assegnati in uso dal Ministero dei trasporti, i cui dati di individuazione vengono pubblicati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

(4498)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1954.

Aggregazione al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Osservatori fitopatologici, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari;

Visti gli articoli 13 a 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, contenenti disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari al personale dipendente da Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, per il quale non siasi provveduto ad un trattamento di famiglia;

Decreta:

Ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei dipendenti operai assunti con contratto di diritto privato a carattere temporaneo e addetti alla lotta contro le cavallette, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Osservatori fitopatologici assuntori di detta mano d'opera sono aggregati al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari.

Roma, addì 28 giugno 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MEDICI

(5187)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1954.

Aggregazione dell'Unione nazionale Comuni ed Enti montani, con sede in Roma, al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1270, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Decreta:

L'Unione nazionale Comuni ed Enti montani con sede in Roma, è aggregata al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 18 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5186)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1954.

Aggregazione al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, della Cassa edile di mutualità ed assistenza di Venezia, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Decreta:

La Cassa edile di mutualità ed assistenza di Venezia è aggregata al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 22 settembre 1954

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(5188)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1954.

Sessione ordinaria di novembre 1954 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1954 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo di L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, capitolo 197, in conto « entrate diverse dei Ministeri ».

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la Società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 27 settembre 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1954

(5185)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1954.

Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende della provincia di Ferrara, appartenenti ai settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni stessi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Ferrara, appartenenti ai settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi è determinato nelle misure seguenti:

Vitto:
- per un pasto giornaliero L. 3500 mensili;
- per due pasti giornalieri L. 7000 mensili;

Alloggio:
- per il settore dell'agricoltura L. 450 mensili;
- per tutti gli altri settori L. 900 mensili;

Derrate:
- frumento al quintale L. 6500;
- granone al quintale L. 5200;
- frumentello (mezzo grano) al quintale L. 3500;
- legna al quintale L. 750;
- canapuli al quintale L. 350;
- latte al litro L. 45.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1954

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(5189)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1954.

Designazione di nuovi componenti la Commissione incaricata di raccogliere gli studi e i dati occorrenti al fine di predisporre la formulazione di uno schema di disegno di legge relativo ad una nuova organizzazione della difesa sociale contro la tubercolosi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1954, relativo alla costituzione di una Commissione incaricata di raccogliere gli studi e i dati occorrenti al fine di predisporre la formulazione di uno schema di disegno di legge relativo ad una nuova organizzazione della difesa sociale contro la tubercolosi nella quale sia prevista la massima possibile efficienza, anche preventiva e postsanatoriale;

Considerata l'opportunità di procedere ad un allargamento della composizione della Commissione predetta nonchè alla definizione di talune modalità per il funzionamento della medesima;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti persone sono chiamate, in qualità di membri, ad integrare la composizione della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 20 luglio 1954:

Belli prof. dott. Mario, direttore di Consorzio provinciale antitubercolare;

Costantini prof. dott. Gennaro, presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi;

Leggeri dott. Mario, vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Maggio avv. Giovanni, presidente dell'Unione delle provincie d'Italia;

Morelli prof. dott. Eugenio, medico chirurgo tisiologo;

Omodei Zorini prof. dott. Attilio, direttore ospedale sanatoriale.

Art. 2.

Al prof. dott. Eugenio Morelli è affidato l'incarico di relatore per tutte le questioni di carattere sanitario, inerenti ai compiti della Commissione.

Per le indagini e le conseguenti proposte relative alle questioni di cui al precedente comma, il presidente della Commissione può costituire, ove se ne ravvisi la necessità, una apposita Sottocommissione la cui presidenza sarà affidata al prof. Eugenio Morelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Nereto (Teramo).

Con decreto commissariale n. 370.24005.79.3.63131 in data 7 ottobre 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Fagotti Alfonso e Cesare, di una area edificatoria della superficie di mq. 1042, sita in Nereto (Teramo), indicata nel catasto rustico comunale alla partita 313, foglio n. 6, particella n. 45, da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(5095)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9065 del 18 ottobre 1954, il dott. Michele Donatelli è nominato vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

(5090)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 ottobre 1954, n. 8963, il rag. Ivo Favilla è nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Livorno.

(5091)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9452 in data 23 ottobre 1954, il sig. Eugenio Smuraglia è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona.

(5171)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castel del Rio, capoluogo e frazioni.

Con decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, n. 2206, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castel del Rio, capoluogo e frazioni, approvato con decreto Ministeriale 26 giugno 1950, è prorogato sino al 26 giugno 1956.

(5053)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Pavia

Con decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, n. 2137, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Pavia, approvato con decreto Ministeriale 26 settembre 1950, è prorogato fino al 26 settembre 1958.

(5051)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Foggia

Con decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, n. 1783, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Foggia, approvato con decreto Ministeriale 19 ottobre 1949, è prorogato sino al 19 ottobre 1958.

(5052)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo lungo il fiume Bacchiglione in comune di Padova.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 12 maggio 1954, n. 121, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo lungo il fiume Bacchiglione in comune di Padova, segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione C, foglio IX, mappale 49 (parte), della superficie di mq. 288 ed indicato nell'estratto catastale compilato addì 7 agosto 1952, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del decreto stesso.

(5110)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Livenza in comune di Santo Stino di Livenza (Venezia).

Con decreto del 17 maggio 1954, n. 279, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Livenza in comune di Santo Stino di Livenza (Venezia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 10, mappali 558 $^{1}/_{a}$ e 449-b, della superficie complessiva di mq. 290 ed indicata nell'estratto catastale in data 9 luglio 1952 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia che fa parte integrante del decreto stesso.

(5112)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Livenza in comune di Portobuffolè (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 12 maggio 1954, n. 319, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Livenza in comune di Portobuffolè (Treviso), segnata nel catasto dello stesso Comune alla sezione B, foglio IV, mappale 69, della superficie di ettari 0.04.00 ed indicata nell'estratto catastale in data 12 dicembre 1953 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del decreto stesso.

(5114)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto del 31 maggio 1954, n. 499, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza) incensito nel catasto (ricadente però nella zona riportata al foglio 13 del catasto del comune di Diamante e precisamente contigua alla particella 342) della superficie di mq. 1710 ed indicato nella planimetria 22 dicembre 1952 in scala 1:500 dell'Ufficio del genio civile di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(5113)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale lungo la sponda destra del torrente Santerno in comune di Imola (Bologna).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 12 maggio 1954, n. 2395, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo la sponda destra del torrente Santerno in comune di Imola (Bologna), segnata nel catasto del Comune stesso al foglio 221, mappali 10 $^{1}/_{2}$ (Ha 0.36.95) e 44 $^{1}/_{2}$ (Ha 0.41.64) e al foglio 222, mappale 12 $^{1}/_{2}$ (Ha 0.82.90), della superficie complessiva di Ha 1.61.49 ed indicata nell'estratto catastale 19 gennaio 1953 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna che fa parte integrante del decreto stesso.

(5111)

Piano parziale di ricostruzione e piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, n. 3471, è stato disposto che il comune di Genova sostituisca con il piano regolatore generale del suo territorio, il proprio piano parziale di ricostruzione dipendente dai danni bellici già approvato coi decreti Ministeriali 24 gennaio e 23 marzo 1950 e prorogato col decreto Ministeriale 23 gennaio 1954, che continuerà ad avere vigore fino alla formale approvazione del suddetto piano regolatore generale e, comunque, non oltre il termine massimo del 24 gennaio 1960.

(5092)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Azienda Trasporti Interurbani Provinciali di Pisa (A.T.I.P.), esercente la linea automobilistica extraurbana Pisa-Pontedera e diramazione Navacchio-Calci.

Con decreto in data 17 agosto 1954 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Azienda Trasporti Interurbani Provinciali di Pisa (A.T.I.P.), esercente la linea automobilistica extraurbana Pisa-Pontedera e diramazione Navacchio-Calci.

(5094)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa reduci e combattenti « Il Ritorno », con sede in Monterotondo, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1954, la Società cooperativa reduci e combattenti « Il Ritorno », con sede in Monterotondo, costituita con atto in data 12 maggio 1948 del dott. Mario Pulcini, notaio in Civitavecchia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il geometra Cianci Balilla.

(5204)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di statistica economica presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma, è vacante la cattedra di « statistica economica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5212)

Vacanza della cattedra di statistica presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Padova è vacante la cattedra di « statistica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5211)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di zone di suolo tratturale site in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto Ministeriale in data 16 agosto 1946 si è disposto ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione ed alienazione a favore dei signori Leccisotti Giulio e Giuseppe di Antonio delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » tronco rurale in San Paolo di Civitate, estese complessivamente mq. 47.849 riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 11/a (parte), 14 (parte), 5 (parte) e 11 (parte) del foglio di mappa n. 42 e nella planimetria del tratturo con i numeri 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63 e 64.

(4973)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	643,25
» Firenze	624,95	642 —
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,92	643,75
» Napoli	624,85	643,20
» Palermo	624,91	643,25
» Roma	621,90	643,875
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	643,50

Media dei titoli del 29 ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,15
Id. 3,50 % 1902	62,30
Id 5 % 1935	94,375
Redimibile 3,50 % 1934	82,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,60
Id. 5 % 1936	92,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,91
1 dollaro canadese . . . . . . » 643,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per	franco belga
Danimarca	» 90.46	»	corona danese
Egitto	» 1794.55	»	lira egiziana
Francia	» 1.785	»	franco francese
Germania	» 148.77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	»	corona norvegese
Olanda	» 164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Determinazione delle sedi per le prove pratiche di medicina, chirurgia ed ostetricia del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1954, n. 340.2.07/9272, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Ascoli Piceno, con la quale si rappresenta la necessità di fare svolgere le prove pratiche di medicina presso l'ospedale civile di Fermo e quelle di chirurgia ed ostetricia presso l'ospedale civile di Ascoli Piceno;

Visti gli articoli 9 e 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le prove pratiche di medicina e quelle di chirurgia ed ostetricia, del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953, si svolgeranno rispettivamente presso l'ospedale civile di Fermo e presso l'ospedale civile di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5153)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 25 agosto 1954, n. 340.2.90/10492, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Vicenza, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Bellino Cunico, dimissionario per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Bellino Cunico è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1953 il prof. Mario Pezzini, docente in clinica ostetrica e ginecologica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5033)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Sono titoli valutabili, oltre quelli di studio e di merito professionale e scientifico, le benemerenze combattentistiche e le ricompense al valor militare.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in fisica, o matematica e fisica, o ingegneria specialità elettrotecnica.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima fino al limite massimo di anni 45,

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie, assimilate dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 25 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Non è ammesso al concorso chi, alla data del presente bando, abbia superato il 45° anno di età, anche se in possesso di più requisiti di elevazione. Peraltro ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione dei titoli valutabili ai sensi del precedente art. 2.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al C.N.R. dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del C.N.R.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Del requisito dell'età gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti compresi nella graduatoria generale del concorso, che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al C.N.R. entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio come previsto dall'art. 7, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti. Uguale beneficio è accordato al personale statale che prima della scadenza del termine dell'art. 4 è stato già inquadrato nei ruoli transitori.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo Consiglio o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dal C.N.R.

Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti, semprechè essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 3 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dal C.N.R.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia del C.N.R. qualora questi lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dai competenti Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti, sempre che essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lett. *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell art. 5, n. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato nell allegato A.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Per sostenere le prove scritte, le prove pratiche e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

~~d) porto d'armi;~~

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Art. 13.

Secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato, entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame e per i titoli di merito e combattentistici, la Commissione forma la graduatoria generale del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Entro il limite dei posti messi a concorso, la stessa Commissione forma la graduatoria dei vincitori seguendo l'ordine della graduatoria generale e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve, preferenze e precedenze.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del presidente del C.N.R. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei.

Egli dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma alla data stabilita nel provvedimento. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che egli abbia il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, sarà nominato ricercatore di grado 10° con gli assegni inerenti a tale grado. Se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 21 ottobre 1954

Il presidente: COLONNETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova orale

1. Cinematica delle oscillazioni e delle onde elastiche.
2. Dinamica degli oscillatori e delle onde elastiche
3. Le grandezze del campo sonoro e la loro misura. Analisi dei suoni.
4. Sorgenti sonore.
5. I trasduttori elettroacustici.
6. I problemi dell'acustica ambientale.
7. Elementi di acustica fisiologica.
8. Elementi di acustica musicale.
9. Ultracustica Sorgenti di ultrasuoni e ricevitori per ultrasuoni. Metodi di studio del campo ultrasonoro. Velocità di propagazione e coefficiente di assorbimento negli ultrasuoni nei gas, nei liquidi, nei solidi Principali risultati acquisiti nelle indagini mediante ultrasuoni sulla struttura molecolare dei vari mezzi.
10. Applicazioni tecniche degli ultrasuoni. Applicazioni alla chimica, alla biologia, alla medicina.

Le prove *scritta* e *pratica* verteranno su argomenti di cui al precedente elenco.

(5175)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1303, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 9108/12106-2-16 in data 20 giugno 1951, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a dodici posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Considerato che un terzo dei posti disponibili, alla data del 1° maggio 1948, deve essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Che, alla data del 1° maggio 1948, i posti disponibili nel ruolo amministrativo di gruppo *B* del Corpo delle miniere erano tredici;

Che, pertanto, quattro posti sono riservati al personale statale di cui al citato art. 13 della predetta legge;

Ritenuto che possono mettersi a concorso gli otto posti restanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici governativi (sezione commerciale) o il diploma di maturità classica o di maturità scientifica conseguito presso i licei classici o scientifici governativi.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome e nome, la paternità e maternità, il luogo e data di nascita, la precisa indicazione del domicilio e lo stato di famiglia: dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Debbono inoltre dichiarare nella stessa domanda:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. La firma del segretario comunale deve essere vistata dal sindaco la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto.

Art. 4.

Coloro che abbiano superato la prova orale d'esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di venti giorni dalla data della comunicazione stessa, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina al posto cui aspirano, ai fini della formazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si indicano per le diverse categorie di candidati i documenti necessari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª

e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

m) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data della comunicazione d'invito, i seguenti documenti

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esso sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, nu-

mero 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, comma primo, dal quale risulti la legalizzazione della firma dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato, da parte del provveditore agli studi.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 30 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5a Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 6.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 5 del presente decreto.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *B* nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

nozioni di legislazione mineraria.

Prove facoltative di lingue estere.

I concorrenti dovranno, inoltre, specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conoscono e se intendono sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca.

La prova scritta delle lingue francese o inglese o tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, senza vocabolario, di un brano tecnico: la prova orale consisterà in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 5°, presidente;

da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°;

da tre professori di scuola media superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingue estere sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative di lingue estere coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 lu-

glio 1947, n. 800; dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135; dalla legge 15 luglio 1950, n. 539; dalla legge 24 luglio 1951, n. 660, e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a segretario aggiunto se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a segretario aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi dei vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio o presso i distretti minerari della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1954

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1954
Registro n. 7, foglio n. 256

(5150)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale di merito del concorso a diciassette posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, con il quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S. ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853, registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1953, registro n. 1, foglio n. 239 e il decreto Ministeriale 25 maggio 1953, n. 4298, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1953. registro n. 2, foglio n. 9, con i quali, rispettivamente, è stato indetto un concorso pubblico per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo *B*, grado 11°) e, tra l'altro, è stato prorogato di giorni trenta il termine per la presentazione dei documenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1953, n. 13503, registrato alla Corte dei conti addì 26 ottobre 1953, registro n. 2, foglio n. 343, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i decreti Ministeriali 10 febbraio 1954, n. 2023 (registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1954, registro n. 1, foglio n. 130) e 27 febbraio 1954, n. 2583, (registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1954, registro n. 1, foglio n. 151), con i quali sono state apportate modificazioni alla composizione della detta Commissione;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a diciassette posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) indetto col decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853, citato nelle premesse:

1. Signorini Ugo	punti 16.33
2. Saulli Umberto	» 15,70
3. Diomede Nello	» 15.40
4. Calderoni Giuliano	» 15 —
5. Ippoliti Giuseppe	» 14,93

6. Acquarelli Ettore . . . . . punti 14,80
7. Camaiori Mario . . . . . . » 14,70
8. Zechini Ferdinando . . . . . . » 14,65
9. Nigro Angelo . . . . . . » 14,60
10. Borelli Sergio . . . . . . » 14,50
11 Nicosia Matteo . . . . . » 14,30
12. Agamennone Domenico . . . . . » 14,25
13. Cappellaro Giovanni . . » 14,20
14. Cavallasca Alessio . » 14,10
15. Persico Luciano » 14,05
16. Peri Sergio, ex combattente » 14,03
17. Ciardiello Giovanni » 14,02
18. Mazza Romano Leone, invalido civile di guerra » 14 —
19. Casalini Adriano » 13,97
20. Ciarmatori Amleto, ex combattente » 13,91
21. Mugianesi Livio » 13,85
22. Bussolati Fernando » 13,80
23. Gennari Emilio » 13,63
24. Paternoster Cesare, ex combattente » 13,62
25. Fanda Mirko » 13,60
26. Nuonno Clara » 13,59
27. Consoni Francesco, profugo dall'Africa Italiana » 13,58
28. Casali Geo, ex combattente » 13,56
29. Guglielmi Domenico » 13,55
30. Martorano Renato » 13,54
31. D'Ilario Alfiero » 13,52
32. Stocchi Alfredo » 13,50
33. Perrino Vito » 13,40
34. Cartenì Giuseppe » 13,30
35. Baranello Luigi » 13,26
36. Di Lorenzo Ettore » 13,20
37. Catalini Biagio » 13,15
38. Guarducci Orlando, partigiano combattente » 13,13
39. Bernardi Egisto » 13,12
40. Carlini Bruno » 13,10
41. Clumez Renato » 13,08
42. Coppini Luciano, ex combattente. » 13,05
43. Arena Lucio, profugo Africa Italiana » 13,03
44. ~~Mondello Carmelo~~ » 13,01
45. Parmegiani-Palmieri Eugenio . . . » 13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi nell'ordine sottoindicato:

1. Signorini Ugo . . . punti 16,33
2. Saulli Umberto . . . » 15,70
3. Diomede Nello . » 15,40
4. Calderoni Giuliano » 15 —
5. Ippoliti Giuseppe » 14,93
6. Acquarelli Ettore . . » 14,80
7. Camaiori Mario . . » 14,70
8. Zechini Ferdinando » 14,65
9. Peri Sergio, ex combattente . . » 14,03
10. Mazza Romano Leone, invalido civile di guerra » 14 —
11. Ciarmatori Amleto, ex combattente » 13,91
12. Paternoster Cesare, ex combattente » 13,62
13. Consoni Francesco, profugo Africa Italiana » 13,58
14. Casali Geo, ex combattente » 13,56
15. Guarducci Orlando, partigiano combattente » 13,13
16. Coppini Luciano, ex combattente » 13,05
17. Arena Lucio, profugo Africa Italiana . » 13,03

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine sottoindicato:

1. Nigro Angelo . . . . punti 14,60
2. Borelli Sergio . . . . . » 14,50
3. Nicosia Matteo . . . . » 14,30
4. Agamennone Domenico . . . . . » 14,25
5. Cappellaro Giovanni . . . . punti 14,20
6. Cavallasca Alessio . . . . . » 14,10
7. Persico Luciano . . . . . . » 14,05
8. Ciardiello Giovanni . . . . . » 14,02
9. Casalini Adriano . . . . . » 13,97
10. Mugianesi Livio . . . . . » 13,85
11. Bussolati Fernando . . » 13,80
12. Gennari Emilio » 13,63
13. Fanda Mirko » 13,60
14. Nuonno Clara » 13,59
15. Guglielmi Domenico » 13,55
16. Martorano Renato » 13,54
17. D'Ilario Alfiero » 13,52
18. Stocchi Alfredo » 13,50
19. Perrino Vito » 13,40
20. Cartenì Giuseppe » 13,30
21. Baranello Luigi » 13,26
22. Di Lorenzo Ettore » 13,20
23. Catalini Biagio » 13,15
24. Bernardi Egisto » 13,12
25. Carlini Bruno » 13,10
26. Clumez Renato » 13,08
27. Mondello Carmelo » 13,01
28. Parmegiani-Palmieri Eugenio » 13 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1954
Registro n. 4, foglio n. 95. — DEL GOBBO

(5166)

PREFETTURA DI MATERA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto n. 18364 del 6 agosto 1954, col quale è stata approvata la nuova graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1946;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione dei posti messi a concorso in relazione al nuovo ordine della suddetta graduatoria;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che, il dott. Fusco Vittorio, avente diritto all'assegnazione della condotta di Miglionico, interpellato in merito, ha fatto pervenire a questa Prefettura regolare rinuncia;

Ritenuto che per effetto della nuova graduatoria ed in conseguenza della rinunzia del dott. Fusco, la condotta di Pisticci e di Miglionico vanno assegnate rispettivamente al dott. Marmo Raffaele ed al dott. Visceglia Biagio, mentre restano invariate le assegnazioni precedenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I dottori Marmo Raffaele e Visceglia Biagio vengono assegnati rispettivamente alle condotte veterinarie di Pisticci e di Miglionico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 29 settembre 1954

Il prefetto: SABINO

(5058)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.